

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 035/CGF
(2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 278/CGF– RIUNIONE DEL 7 MAGGIO 2014

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Marco Lipari, Prof. Enrico Moscati, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. COSTANTINO NICOLETTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI VI) E VII) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 5082/559PF13/14/SP/BLP E NOTA N. 5089/561PF13/14/SP/BLP DEL 17.3.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 15.4.2014)

Con la pronuncia impugnata, la Commissione Disciplinare Nazionale ha inflitto al Sig. Costantino Nicoletti, nella sua qualità di dirigente – amministratore unico e legale rappresentante - della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A., la sanzione della inibizione per mesi due, per violazione dell'articolo 85, lettera c), paragrafi VI) e VII) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S., giudicando fondati i deferimenti del Procuratore Federale (nota n. 5082/559pf13/14/SP/blr e nota n. 5089/561pf13714/SP/blr del 17 marzo 2014).

La pronuncia ha inoltre inflitto alla Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.: punti 3 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Detta parte della decisione, tuttavia, non ha formato oggetto di impugnazione.

Il Sig. Nicoletti ha proposto ricorso contro la pronuncia della C.D.N., nella parte relativa alla sanzione della inibizione, contestando la sussistenza della violazione, quanto meno sotto il profilo della responsabilità soggettiva, e chiedendo, in ogni caso, una congrua rideterminazione della misura della sanzione irrogatagli.

Secondo la Commissione, dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risulta provata la responsabilità dei deferiti. Infatti, emerge incontrovertibilmente che la Co.Vi.So.C. in data 14 febbraio 2014 ha rilevato che la Società Ascoli Calcio 1898 Spa non ha documentato, alla scadenza del termine del 16 dicembre 2013, né il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013, così come prescritto dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI), N.O.I.F., né il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio, giugno, settembre e ottobre 2013, come stabilito dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) N.O.I.F..

Pertanto, a dire della pronuncia di primo grado, alla data del 16 dicembre 2013, risultano accertati gli inadempimenti della citata Società agli obblighi di versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per il periodo indicato (settembre-ottobre 2013, come risulta confermato dai report redatti dalla Società di revisione (Deloitte&Touche Spa), richiamati nelle citate note della Co.Vi.So.C..

Secondo la C.D.N., per quanto concerne la prima delle condotte contestate, deve rilevarsi che l'omesso versamento, da parte della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013, integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lett. C), paragrafo VI) N.O.I.F. (in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S.), il quale, in tema di 'Adempimenti delle Società della Lega Italiana Calcio Professionistico' ed, in particolare, di 'Emolumenti', stabilisce che: "... *Le Società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del secondo bimestre (31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; ... I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla Società al momento dell'iscrizione al campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla Società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.*"

Secondo la pronuncia di primo grado, poi, relativamente alla seconda delle condotte oggetto di deferimento, invece, si osserva che la mancata documentazione, da parte della Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A., alla data del 16 dicembre 2013, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio, giugno, settembre e ottobre 2013, integra la violazione della fattispecie prevista dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII) N.O.I.F. (in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S.), il quale, in tema di 'Adempimenti delle Società della Lega Italiana Calcio Professionistico' ed, in particolare, di 'Ritenute e contributi', prevede che le Società devono documentare alla F.I.G.C.- Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun bimestre, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. In base alla medesima disciplina, in caso di accordi per rateazione e/o transazioni le Società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le Società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le Società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla Società al momento dell'iscrizione al campionato.

A dire della C.D.N., i comportamenti indicati consistono in violazioni di obblighi positivi posti a carico della Società, ascrivibili all'Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, Nicoletti Costantino, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra lo stesso e la Società. Le medesime condotte configurano altresì la responsabilità diretta della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, C.G.S..

Il ricorrente ribadisce e sviluppa le tesi difensive esposte nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, l'interessato di essere stato nominato Amministratore unico di Ascoli Calcio 1898 S.p.A. soltanto con atto del 18/11/2013 e, quindi, quando lo stato di decozione prefallimentare della Società era noto, essendo già stata fissata dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno l'udienza del 17 dicembre, 2013, a seguito della quale è stato dichiarato il fallimento della Società con sentenza, in pari data n. 64/13.

A dire del ricorrente, il termine finale del 16 dicembre 2013 (previsto al fine del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2013) è effettivamente decorso quando la Società sportiva era ancora *in bonis*. Tuttavia, va rimarcato che la Società è stata dichiarata fallita in data 17 dicembre 2013 (appena un giorno dopo quello di scadenza del termine indicato).

È, quindi, evidente che nel periodo (di circa un mese) durante il quale il Nicoletti ha ricoperto la carica di amministratore, si trovava in una situazione economica e finanziaria tale da rendere impossibile il rispetto dei pagamenti oggetto di deferimento.

In sostanza, avendo assunto la carica di Amministratore Unico di Ascoli Calcio 1898 Spa solo 29 giorni prima della sentenza dichiarativa di fallimento, il Nicoletti non ha avuto la possibilità di adempiere agli obblighi in questione e, quindi, non può essere considerato responsabile del mancato adempimento ai doveri previsti all'art. 85, lett. C), n. VI N.O.I.F., in relazione all'art.10 comma 3 C.G.S..

La prospettazione del ricorrente non è condivisibile.

Sotto il profilo oggettivo, è accertato che l'inadempimento si è verificato quando il Sig. Nicoletti era ancora nell'esercizio pieno dei poteri di amministratore unico della società.

La situazione di conclamata insolvenza della società non costituisce una valida ragione per escludere la responsabilità del dirigente per il caso di mancato rispetto dei termini di pagamento.

Sotto il profilo soggettivo, la conoscenza dello stato di "decozione" della società non è sufficiente per far venir meno la colpa del dirigente, cui competono tutti gli obblighi relativi ai pagamenti dei dipendenti e ai correlati versamenti.

Peraltro, la particolarità della vicenda in esame, unitamente al brevissimo periodo di permanenza in carica del Sig. Nicoletti, rendono evidente la necessità di rideterminare congruamente la misura della sanzione, che si stima equo fissare in mesi uno di inibizione.

In definitiva, quindi, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla determinazione della entità della sanzione irrogata al Sig. Nicoletti, che può essere equamente fissata nella misura di un mese di inibizione.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Costantino Nicoletti, ridetermina la sanzione inflitta in mesi 1 di inibizione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO CALCIO COMO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. PIETRO PORRO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. FOTI FLAVIO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. BRUNI FABIO;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI RAPPRESENTANTI LEGALI PRO-TEMPORE,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, DEL C.G.S. - NOTA N. 5489/679 PF 13-14/SP/BLP DEL 1.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 72/CDN del 23.4.2014)

La società Como Calcio S.r.l., dapprima con telefax del 28 aprile 2014 e, successivamente, con atto del 3 maggio.2014, ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, resa pubblica con il Com. Uff. n. 72/CDN del 23 aprile 2014, consistente nella penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva di Lega Pro e nell'inibizione dei dirigenti Pietro Porro (Presidente), Flavio Foti (Vice Presidente) e Fabio Bruni (Consigliere delegato) a svolgere qualsiasi attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e rappresentare la società in ambito federale per mesi 3.

Il giudizio di primo grado è stato instaurato a seguito di deferimento della Procura Federale che, con atto del 1° aprile 2014, su segnalazione della Co.Vi.Soc., aveva chiesto la condanna dei menzionati dirigenti e del sodalizio sportivo per violazione della disposizione di cui all'art. 85, lett. c) par. VI) N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S..

In pratica i rappresentati legali non avrebbero documentato agli organi federali, entro la data ivi prevista (17 febbraio, lunedì), l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati (atleti e non) per le mensilità di novembre e dicembre 2013. Aveva altresì richiesto la condanna della società lariana ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per le condotte tenute dai citati dirigenti.

Nel giudizio di primo grado, dichiarato che sarebbe stato confermato che la società avrebbe effettuato i dovuti pagamenti solo in data 18 febbraio 2014, (ritenendo irrilevante un'attestazione, depositata nel corso della riunione della C.D.N., con la quale l'Istituto bancario Credito Valtellinese aveva corretto i pregressi documenti contabili e assunto che i pagamenti erano invece stati effettuati il giorno precedente) e valutato come non sufficientemente provato che vi fosse stata la necessaria provvista sul conto dedicato, al pari del dedotto "disallineamento di linea" nella procedura informatica della banca, quei giudici hanno inflitto alla società e ai dirigenti le sanzioni descritte in epigrafe nel presupposto che "il termine del 17 febbraio 2014 non risulta rispettato anche se per un solo giorno".

Contro tale decisione è stato proposto il reclamo oggetto dell'odierna cognizione nel quale la società Calcio Como S.r.l., anche in nome e per conto dei propri dirigenti, contesta in radice la fondatezza delle motivazioni che hanno supportato il convincimento della Commissione Disciplinare.

L'articolata doglianza, partendo dalla premessa che nel bimestre in esame sono stati regolarmente pagati ai tesserati emolumenti per circa €. 290.000.000, a fronte della contestazione di un tardivo pagamento di soli €. 33.253,00, ha precisato di aver ordinato tutti i bonifici nella giornata del 17 febbraio 2014, sia quelli relativi agli emolumenti che quelli aventi ad oggetto il pagamento di oneri e tributi.

Tutti erano andati a buon fine, con accredito sul conto dei beneficiari, come attestato dall'attribuzione del C.R.O., ovvero del codice di riferimento dell'operazione contabile correttamente eseguita. Undici bonifici erano, però, stati eseguiti il giorno successivo per effetto di procedure interne all'istituto di credito il quale, con propria dichiarazione, aveva dapprima dichiarato che le stesse procedura non erano imputabili alla società e, successivamente, su contestazione di quest'ultima, aveva proceduto ad una rettifica contabile attestando l'avvenuta esecuzione dell'operazione, anche per questi ultimi, in data 17 febbraio 2014.

Nel corso del giudizio di primo grado, la società ha prodotto l'estratto conto con evidenziazione delle rettifiche operate.

Sulla base di quanto avvenuto, i reclamanti ritengono di aver esattamente ottemperato all'obbligo previsto dall'art. 85 lett. c) par. VI) N.O.I.F. e come siano prive di fondamento le tre argomentazioni poste a giustificazione delle sanzioni irrogate, ossia il ritardo nel pagamento, l'asserita mancanza di capienza del conto dedicato e l'inidoneità del dedotto "disallineamento" a motivo esimente di responsabilità.

Hanno chiesto, per tale motivo, la totale riforma della decisione del giudice di prime cure.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale ha partecipato l'avv. Grassani in rappresentanza della società e dei dirigenti Porro, Foti e Bruni (questi ultimi due anche presenti), il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con annullamento della sanzione mentre per la Procura ha partecipato l'avv. Lorenzo Giua il quale ha insistito per la conferma delle sanzioni irrogate attesa l'asserita incontestabilità del ritardato pagamento.

La Corte esaminato il ricorso proposto dalla società Calcio Como S.r.l. di Como, anche in nome e per conto dei suoi dirigenti, ritiene che lo stesso sia fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

Rappresenta fondamentale elemento di valutazione la circostanza relativa al fatto se la società reclamante, per mezzo dei suoi amministratori, abbia o meno ottemperato a quanto previsto dall'art. 85, lett. c) par. VI N.O.I.F. e, nello specifico, se abbia documentato di aver effettuato entro il termine previsto per gli emolumenti relativi all'ultimo bimestre del 2013, il prescritto pagamento.

Il deferimento è scaturito dal convincimento contrario della Procura che ha inteso, in questo senso (e non poteva essere altrimenti), la segnalazione della Co.Vi.Soc., del 17 marzo 2014, con la quale si riferiva che "gli emolumenti ai tesserati risultano comunque addebitati nel conto corrente dedicato il giorno 18 febbraio 2014".

La reclamante ha però depositato, nel corso del giudizio di primo grado, ampia documentazione, proveniente dall'Istituto Bancario, attestante che le operazioni di pagamento sono state ordinate, eseguite e addebitate in data 17 febbraio 2014, ovvero nei termini previsti.

La Commissione Disciplinare Nazionale, tuttavia, ha reputato che tale documentazione, pur ammessa, non avrebbe avuto alcun "valore"; ha ritenuto, altresì, come non sufficientemente dimostrata la capienza del conto del Calcio Como alla data del 17 febbraio 2014 e, inoltre, che il "disallineamento di linea", ossia l'inconveniente tecnico alla base della diversa indicazione temporale sarebbe rimasto un mero assunto indimostrato.

La Corte non condivide quanto precede.

In primo luogo va detto, sotto il profilo formale, che la Commissione Disciplinare Nazionale, secondo quanto può leggersi nel Com. Uff. n. 72/CDN, ha sicuramente valutato, nel merito, l'attestazione del Credito Valtellinese, pur depositata tardivamente e senza opposizione da parte della Procura Federale. Infatti, assume che "risulta confermato che il Calcio Como abbia effettuato i pagamenti dovuti in data 18 febbraio 2014 a nulla valendo la tardiva attestazione del Credito Valtellinese....".

Correttamente, sul piano procedurale, la Commissione ha valutato nel merito e nel rispetto del principio processualciviltistico di cui all'art. 115 c.p.c. e, ora, dell'art. 54, comma 14 della legge n. 69/2009, la documentazione allegata dalla parte e non contestata esplicitamente dalla Procura Federale, ma è pervenuta ad un'affermazione di irrilevanza del dato sostanziale; affermazione sulla quale questa Corte non può esprimere condivisione.

Infatti, gli estratti conto bancari e la nota dello stesso Istituto datata 11 aprile 2014 dimostrano che i pagamenti degli emolumenti (e degli oneri fiscali e previdenziali) sono stati effettuati e addebitati in data 17 febbraio 2014, nel pieno rispetto dell'obbligo gravante sulla società ai sensi dell'art. 85 lett. c) par. VI N.O.I.F..

Né si può confondere, diversamente opinando, la data di pagamento con quella di accredito sul conto corrente del beneficiario perché, da un lato, la norma testè richiamata fa espresso ed inequivoco riferimento all'atto di pagamento (e non al suo effetto solutorio nei confronti del creditore) e, dall'altra, non può contestarsi, secondo i principi generali di cui agli art. 1176 e 1218 c.c., che l'eventuale inadempimento (o ritardato adempimento) è stato dovuto a esclusivo fatto del terzo.

E' sufficiente ricordare, a titolo esemplificativo, quanto riportato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, in materia di transazioni commerciali e riprendendo quanto disposto dalla direttiva comunitaria n. 200/35/CE, al cui art. 5 si nega la possibilità di pretendere interessi moratori se il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile.

Ed ancora, in giurisprudenza si è detto che il fatto del terzo non esonera da responsabilità il debitore solo allorché questi abbia dato causa all'interferenza dilatoria del terzo ovvero non abbia agito per superare l'ostacolo sopravvenuto e che ha impedito il tempestivo adempimento (cfr. Cass. Civ. n. 3724/1991 e n. 11717/2002).

Nella fattispecie, pertanto, anche qualora si voglia ipotizzare, per assurdo, che il debitore debba far pervenire nelle mani del creditore il pagamento delle somme dovute nel termine indicato dalle carte federali, non può certamente addebitarsi alla società il ritardo con il quale la Banca ha adempiuto al mandato, essendo questo un atto che esula da ogni possibilità di diretto intervento della stessa.

Ma, in disparte ciò, va ribadito che la norma richiamata prevede solo l'osservanza dell'obbligo di un *facere* in un termine imposto, che gli atti allegati dimostrano essere avvenuto da parte della società reclamante.

Né può condividersi, da parte di questa Corte, l'altro motivo di accoglimento del deferimento, ossia l'asserita incapienza del conto dedicato, perché dalla documentazione in atti questo non emerge. Anzi, il fatto che la banca abbia dato regolare corso agli ordini di bonifico significa che l'Istituto ne ha preventivamente verificato la sufficiente provvista, non avendo autonomo e dirimente rilievo le asserzioni – non suffragate da idonea dimostrazione – circa l'ipotizzata copertura avvenuta solo per effetto di fondi affluiti successivamente.

Anche perché questa risulta essere solo una supposizione e, come tale, non può costituire idoneo fondamento di un convincimento che dev'essere, invece, la risultante di quanto oggettivamente provato in giudizio.

Ciò posto, la Corte, assorbito ogni altro motivo di doglianza e valutato che la Calcio Como S.r.l. ha provveduto al pagamento degli emolumenti nel termine stabilito dall'art. 85, lett. c) par. VI N.O.I.F., accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le sanzioni irrogate con la decisione impugnata, di cui al Com. Uff. n. 72/CDN (2013/2014) del 23 aprile 2014.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Publicato in Roma il 3 settembre 2014

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete